

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCIA, SPAGNOLI, TORTORELLA,
GIOVANNI BERLINGUER, FRACCHIA**

Presentata il 7 marzo 1979

**Nuove norme per la tutela della libertà di espressione
nello spettacolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1962, per la prima volta dopo il 1923, le leggi che regolavano la censura cinematografica e teatrale in Italia sono state riformate così da adeguarle, sia pure in modo contraddittorio e imperfetto, all'Italia nata dalla lotta antifascista e dalla Resistenza. Quella riforma fu il frutto di tenaci lotte combattute, sin dall'immediato dopoguerra, dai partiti della sinistra, dall'opinione pubblica democratica, dalle forze culturali progressiste e più illuminate, dagli uomini del cinema. Nonostante essa costituisse un indubbio passo in avanti rispetto a una legislazione che il fascismo, nella sostanza, aveva ereditato dai precedenti governi e che, fundamentalmente inalterata, sopravvisse a lungo — circa un ventennio — nello Stato democratico, la criticammo. La criticammo perché partivamo dal presupposto che la censura amministrativa e a carattere preventivo sugli spettacoli cinematografici e teatrali, do-

vesse essere soppressa, salvo il mantenimento di un controllo a tutela dei minori degli anni 16.

Le nostre proposte incontrarono allora non pochi consensi in vari schieramenti politici, anche se poi, malgrado l'esplicito dissenso dei comunisti, prevalse in molti fautori di una soluzione abolizionista la tendenza a rinviare a una successiva tappa parlamentare lo scioglimento di questo nodo.

Oggi, la stragrande maggioranza di coloro i quali si opposero a una più coerente regolamentazione convengono con noi e con gli altri partiti della sinistra circa la necessità di intraprendere la strada che indicammo nel 1962. Ci ralleghiamo perché nel frattempo sono affiorati ripensamenti significativi, anche se non ci sfugge che la conversione di alcuni è dettata dalla riserva mentale di chi, ritenendo ormai la censura amministrativa una istituzione poco efficace sotto il profilo repressivo, medita

di sostituirla con mezzi di altra specie e natura, ma comunque irrispettosi verso la libertà di espressione.

Agli intenti ambigui dei falsi nemici della censura opponiamo un progetto che ci ricollega idealmente e formalmente alle posizioni manifestate nel dibattito parlamentare del 1962 e alle proposte riformatrici presentate in seguito e lasciate cadere dai vari governi succedutisi alla direzione del Paese.

Poiché non occorrono molte parole, né per ribadire il principio secondo cui la maturità dei cittadini è sempre la risultante della più ampia libertà di informazione e di comunicazione e della più ricca dialettica delle idee, né per far conoscere punti di vista a tutti noti, riassumeremo sinteticamente il nostro orientamento:

1) eliminazione di ogni controllo preventivo e amministrativo sulla produzione cinematografica e teatrale, eccettuata la distinzione per quelle opere che possano danneggiare la sensibilità dell'età evolutiva;

2) riduzione della casistica censoria e dell'intervento giudiziario a quegli spettacoli pubblici che, deliberatamente effettuati alla presenza di minorenni non accompagnati dai rispettivi genitori o da personale che abbia una responsabilità educativa, siano contrari al buon costume, così come sancisce l'articolo 21 della Costituzione;

3) creazione di una commissione di revisione, ripartita in più sezioni, che sia composta da esperti in problemi pedagogici, sociali e di psicologia infantile e dell'età evolutiva e da critici cinematografici o teatrali, nonché da un magistrato adetto al Tribunale dei minorenni;

4) approntamento di procedure che accelerino i tempi del giudizio, garantiscano possibilità di appello e non facciano ricadere sui richiedenti il nulla osta, gli effetti di ritardi addebitabili alla pubblica amministrazione;

5) cancellazione delle limitazioni che finora hanno impedito alle TV di trasmet-

tere film e lavori teatrali vietati ai minori di 16 anni, circoscrivendo questi spettacoli in apposite fasce orarie e vincolando le emittenti televisive all'obbligo di un annuncio preventivo che renda edotti i telespettatori in merito al carattere particolare del programma.

La proposta di legge infine, limita di proposito il suo intervento a quelle modifiche del nostro vetusto ed autoritario codice penale, di cui all'articolo 528 del codice penale, che attengono alla tutela delle libertà di espressione nello spettacolo, rinviando ogni intervento volto a garantire il più vasto campo della libertà di espressione, alla improcastinabile riforma del codice penale che dovrà certamente, stabilire una diversa gerarchia dei beni da tutelare, adeguata alla nuova sensibilità democratica che il Paese ha raggiunto, ed ai valori che sono affermati nella carta costituzionale.

Quanto alla disciplina del sequestro penale dei film o dei copioni teatrali, limitatamente agli stessi motivi che legittimano l'intervento amministrativo, ci siamo richiamati allo spirito e spesso anche alla lettera della nostra proposta legislativa del 21 marzo 1973. Ossia, abbiamo ribadito e affermato che:

1) la competenza a giudicare dei reati commessi appartiene al Giudice del luogo della prima rappresentazione, esposizione e trasmissione pubblica;

2) il sequestro può essere eseguito su un massimo di tre esemplari, secondo le necessità processuali e si intende revocato se, dopo 40 giorni, non è stata depositata sentenza di condanna di primo grado;

3) le procedure di appello vanno improntate al criterio della rapidità;

4) i titolari di locali di pubblico spettacolo non sono perseguibili per gli eventuali reati commessi mediante la proiezione di film o la rappresentazione di spettacoli teatrali.

Da una nuova disciplina, nell'ambito specifico, si attende un risolutivo contri-

buto a normalizzare la circolazione delle idee materializzate in forme cinematografiche e teatrali e di conseguenza a garantire una vita più serena per un'industria, quale è quella del film alle prese con difficoltà economiche gravissime. La collettività è tenuta, a nostro avviso, ad assicurare la certezza del diritto a chi agisce nel settore dello spettacolo e soprattutto a porre ogni cittadino maggiorenne in condizione di essere esso e soltanto esso l'autore e il responsabile delle scelte che compirà.

Il Paese, nel suo insieme, sta dando prova di una tale maturità civile, morale e intellettuale che persistere in preoccupazioni paternalistiche e nel mantenimento di dispositivi autoritari, equivarrebbe a muoversi contro il senso della storia. Ma se anche non avessimo avuto, in questi anni aspri, dimostrazioni confortanti, non si spengerebbe in noi la convinzione che solo la libera conoscenza è grande maestra di democrazia e di progresso culturale. Tanto ne siamo certi che, affrontando i numerosi problemi connessi ad una riforma della legislazione per la cinematografia, ci siamo prodigati allo scopo di favorire, attraverso numerosi provvedimenti incentivanti, una più rigogliosa crescita degli strumenti e delle occasioni che permettano al pubblico e ai creatori di film di essere sempre meno soggetti ai condizionamenti limitativi esercitati dalle leggi del mercato. Questo vuol dire che in noi v'è la consapevolezza che la questione della censura e delle sue nefaste ripercussioni non si esaurisce seppellendo unicamente una serie di norme anacronistiche, nelle quali si riverbera un'antica sfiducia verso gli uomini e si consuma una offesa alla dignità del singolo e delle moltitudini.

All'abbattimento delle bardature censorie non può non accompagnarsi una in-

tensa battaglia culturale contro le forme più esasperate e degradanti di commercializzazione e di appiattimento delle idee. Sebbene siano complesse le ragioni che motivano il successo o l'insuccesso di uno spettacolo, e pur non avendo noi la pretesa di stabilire gerarchie in un campo delicatissimo, sta di fatto che, a nostro giudizio, il cinema e il teatro sono destinati a contribuire all'elevamento della coscienza critica delle grandi masse così come ogni sforzo della collettività deve essere indirizzato vieppiù a ridurre lo scarto, ancora purtroppo notevole, esistente fra quanti hanno accesso ai prodotti di maggior spessore artistico e quanti invece non sono in grado di usufruirne. Corretto o non che sia parlare, a questo proposito, in termini di censura indiretta e imputabile alle dinamiche e all'organizzazione del mercato oppure a stadi di arretratezza culturale, non si sfugge ad una problematica che trascende la modifica più innovatrice delle disposizioni in materia di vigilanza sugli spettacoli cinematografici e teatrali. D'altro canto, non si sfugge nemmeno all'altro problema, rappresentato dai sintomi di disgregazione sociale quotidianamente costatabili e ai quali occorre far fronte, risolvendo le contraddizioni più laceranti del Paese, ristabilendo la più limpida correttezza nei sistemi di amministrazione del bene pubblico, restituendo a chi l'ha persa la fiducia negli ideali democratici e nelle istituzioni repubblicane, togliendo alla violenza, ai suoi miti e al suo culto, il terreno di lievitazione. In questa opera, inseparabile da una profonda riforma morale, tuttavia, sarebbe un errore se qualcuno esortasse a indire crociate contro i partiti dell'immaginazione anziché agire per istirpare alle radici i mali di cui soffre la società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione di film in pubblico e la rappresentazione di spettacoli teatrali sono libere. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge non è ammessa forma alcuna di censura preventiva, né divieti di sorta.

ART. 2.

Costituiscono spettacoli contrari al buon costume a norma dell'articolo 21 della Costituzione le rappresentazioni che offendono la sensibilità dell'età evolutiva.

ART. 3.

Chiunque intende dare uno spettacolo cinematografico o teatrale alla presenza di minori di anni sedici, è tenuto a chiedere il nulla-osta alla Commissione previsto nell'articolo seguente.

Con la domanda è depositata una copia del film o del testo drammaturgico alla segreteria della Commissione prevista dall'articolo 4.

La Commissione decide entro il termine di 20 giorni dalla data di deposito. Se la Commissione non decide entro tale termine la proiezione del film o la rappresentazione del testo teatrale è consentita anche ai minori di anni 16.

La Commissione è tenuta, in ogni caso ad ascoltare l'autore del film o del testo teatrale — qualora questi ne faccia richiesta — a motivare per iscritto le proprie decisioni.

Contro il rigetto dell'istanza espresso dalla Commissione di prima istanza l'interessato può proporre reclamo alla Commissione di appello prevista dall'articolo 5 della presente legge entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il film e le rappresentazioni non sottoposti al giudizio preventivo, sono vietati ai minori di anni 16.

ART. 4.

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituita una commissione di prima istanza con il compito di esaminare preventivamente i film e i testi teatrali di cui sia stata chiesta l'ammissione ai minori degli anni 16.

La commissione è divisa in sezioni, ciascuna delle quali è composta da:

a) un esperto dei problemi di psicologia infantile e dell'età evolutiva, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) un esperto di problemi pedagogici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) un magistrato addetto al tribunale dei minorenni, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

d) un assistente sociale o esperto in problemi sociali, designato dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) un esperto cinematografico o teatrale designato dalle associazioni dei critici cinematografici o teatrali.

Con le stesse modalità, per ciascun membro della commissione è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati consecutivamente non più di una volta.

Le designazioni sono richieste dal Ministero dei beni culturali e ambientali, ove non avvengano entro un mese dalla richiesta il Ministro provvede direttamente alle nomine. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero appartenente alla categoria direttiva. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 5.

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituita una commissione di appello composta così come prevede l'articolo 4 della presente legge. Per la

procedura davanti alla Commissione d'appello si applicano le disposizioni relative alla commissione di primo grado.

ART. 6.

I gestori dei locali di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di dare avviso degli eventuali limiti posti alla visione di un film o di una rappresentazione teatrale nonché di impedire l'accesso ai minori salvo che essi siano accompagnati dai genitori o da chi esercita su di essi una responsabilità educativa.

È vietato abbinare agli spettacoli, cui siano stati ammessi i minori di anni 16, annunci oppure altre forme di rappresentazione dai quali siano stati esclusi i minori.

I contravventori saranno puniti con la ammenda di un milione di lire e, nei casi più gravi con la chiusura del locale da una settimana a quindici giorni.

ART. 7.

I film o gli spettacoli teatrali, la cui visione non sia stata ammessa ai minori di anni 16 e quelli per i quali non sia stato richiesto il nulla-osta possono essere diffusi per radio e televisione purché le trasmissioni non avvengano prima delle ore 22 e sia preventivamente reso noto che trattasi di opere rivolte a un pubblico di adulti.

ART. 8.

La competenza a giudicare dei reati commessi a mezzo di rappresentazioni cinematografiche o teatrali appartiene al Tribunale del luogo ove è avvenuta la prima rappresentazione pubblica, salvo che sia competente la Corte d'Assise.

Nel caso di reati commessi a mezzo di rappresentazioni televisive o radiofoniche il giudice competente è quello del luogo dal quale lo spettacolo è stato trasmesso.

ART. 9.

Il sequestro penale di film, copioni teatrali, libri ed altre opere dell'ingegno destinate al commercio, alla rappresentazione alla diffusione o alla esportazione pubblica, può essere ordinato, esclusivamente in caso di delitti, dal Giudice territorialmente competente o dal procuratore della Repubblica del luogo in cui è avvenuta la prima esposizione o rappresentazione o trasmissione dell'opera.

ART. 10.

Il sequestro, ove trattasi di opera riprodotta in più copie, viene eseguito, su un massimo di tre esemplari, secondo le necessità processuali ovvero, nel caso di opere uniche, estraendone un duplicato.

L'ordine di sequestro si intende revocato e privo di effetto se non è intervenuta e non è stata depositata sentenza di condanna di primo grado e sono decorsi 40 giorni dall'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Alla condanna segue la confisca del corpo del reato, se si tratta di film il giudice ne dispone la conservazione presso la Cineteca nazionale, consentendone l'accesso per motivi di studio.

ART. 11.

Nei procedimenti per i reati commessi a mezzo di rappresentazioni cinematografiche o teatrali ovvero a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive il giudice legge unitamente al dispositivo i motivi della decisione. Negli stessi procedimenti i motivi di impugnazione sono a pena di decadenza depositati con la dichiarazione di impugnazione; i termini di cui al quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale sono ridotti alla metà.

In ogni caso alla sentenza di proscioglimento segue il dissequestro della pellicola.

Qualora non sia stata depositata sentenza di condanna in grado di appello entro settantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di primo grado, l'eventuale ordine di sequestro ovvero di confisca dell'opera si intende revocato e privo di effetti.

ART. 12.

I titolari di locali di pubblico spettacolo nonché i rivenditori di libri, giornali e stampati non sono perseguibili per gli eventuali reati commessi mediante la rappresentazione in pubblico di opere cinematografiche e teatrali ovvero l'esposizione in pubblico di stampati.

ART. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge 21 aprile 1962, n. 161, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

ART. 14.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 528 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

« La stessa pena si applica a chi:

1) fa commercio anche se clandestino degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o li espone pubblicamente;

2) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

3) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità, qualora siano presenti persone minori degli anni 16 salvo che siano accompagnati dai genitori o da chi esercita su di essi una responsabilità educativa ».

ART. 15.

All'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministero dei beni culturali e ambientali richiede agli enti interessati di effettuare entro dieci giorni le designazioni di cui all'articolo 4.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* è emesso con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento di esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 16.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.